

DISPOSIZIONI IN CORSO DI APPLICAZIONE CONSULSPED SRL /CAD EUROPA SRL

Scarica la newsletter di luglio 2025 in formato PDF

Per consultazione guardare il sito internet www.consulsped.com o contattarci

30 luglio 2025

Argomenti:

1. Modifica del Sistema Sanzionatorio Doganale
2. Nuova figura affidabilità accise: SOAC
3. Disciplina dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
4. Esercizi di vendita di prodotti alcolici
5. Produzione di vino dealcolato in Italia
6. Imposta sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio
7. Prego verificare la ricezione newsletter CONSULSPED/CAD EUROPA
8. Per visualizzare loghi e immagini

1. Modifica del Sistema Sanzionatorio Doganale

L'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2025 ha aggiornato alcune disposizioni delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale Unionale (DNC), in particolare il sistema sanzionatorio doganale. La Circolare ADM n. 14/2025 ha chiarito che tali modifiche mirano a incentivare la compliance spontanea, rendendo le sanzioni più coerenti con quelle degli altri tributi e proporzionate alla gravità delle violazioni.

Le principali novità riguardano:

- **Art. 88 DNC:** introduzione di circostanze aggravanti nel contrabbando.
- **Art. 96 DNC:** revisione delle sanzioni amministrative, con limiti più chiari e coerenti, specificando che le violazioni di dazio e altri diritti si considerano rilevanti se l'importo supera rispettivamente 10.000 € e 100.000 €.
- **Art. 112 DNC:** stabilisce che il pagamento di una somma e del tributo estingue il reato di contrabbando, che è punibile solo con multa.
- **Art. 118 DNC:** disciplina la gestione e la vendita dei beni sequestrati dall'Agenzia delle Dogane.

Inoltre, si conferma la possibilità, per il dichiarante, di evitare sanzioni e confische tramite il ravvedimento operoso presentando l'istanza di revisione su istanza di parte (art. 96 comma 13 DNC) entro 90 giorni dall'irregolarità. Oltre tale termine, si devono pagare anche interessi.

Si segnala infine che, a partire dal 1° gennaio 2026, il ravvedimento operoso sarà disciplinato dal Decreto Lgs. n. 173/2024 che sostituirà il precedente D. Lgs. n. 472/1997.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato n. 1 - Circolare ADM n. 14 del 17 giugno 2025](#)

[Allegato n. 2 - Art.li 78-79-88-96-112-118 aggiornati a giugno 2025 DNC](#)

[Allegato n. 3 - Nuovo ravvedimento operoso D. Lgs. n. 173/2024](#)

Consulta la notizia completa nel sito:

[Modifica del Sistema Sanzionatorio Doganale | Consulsped Srl](#)

2. Nuova figura affidabilità accise: SOAC

Le principali novità contenute in Dogane e Monopoli n. 13 del 13 giugno 2025 sono:

a) Modifiche al metodo di calcolo della cauzione sul deposito (art. 5, comma 3, lett. a del TUA):

- La cauzione può essere calcolata come il 10% dell'accisa sulla quantità di prodotti detenuti oppure come la media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo nei dodici mesi precedenti.
- Entro il 15 febbraio 2026, i depositari autorizzati devono integrare la cauzione con il valore medio dell'imposta del 2025 e comunicarlo all'Ufficio delle dogane entro 10 giorni, ovvero entro il 25 febbraio 2026.
- Successivamente, devono informare l'Ufficio delle dogane entro 10 giorni dall'adeguamento, anche nei mesi successivi.

b) Soggetti ammessi alla riduzione della cauzione e altre semplificazioni (art. 9-ter TUA):

- Possono presentare istanza di riduzione della cauzione e usufruire di semplificazioni contabili e amministrative:
 - depositari autorizzati di depositi fiscali di alcole, bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati;
 - società o soggetti autorizzati a sostituirli (carbone, lignite, coke);
 - venditori di gas naturale e energia elettrica ai consumatori finali.

c) Requisiti di ammissione (art. 9-quater TUA):

- Occorre aver esercitato per almeno 5 anni nel settore, non avere azioni penali in corso, procedimenti di insolvenza o sanzioni aperte, e rispettare la normativa fiscale (dazi, IVA, accise).
- La verifica dei requisiti avviene in 120 giorni, con eventuale revoca o monitoraggio annuale se vengono meno i requisiti.
- Verifica dei requisiti (art. 9-quinquies TUA): nn- La valutazione comprende professionalità, organizzazione, solvibilità, filiera di approvvigionamento e conformità fiscale.
- Viene attribuito un punteggio da 0 a 100: con almeno 60 punti si ottiene la qualificazione SOAC, valida 4 anni e soggetta a controlli annuali.

d) La qualifica può essere rimodulata, confermata o revocata, con obbligo di reintegrare la cauzione entro 30 giorni o in caso di revoca 5 giorni dalla notifica.

e) Semplificazioni e adempimenti (art. 9-octies TUA): sono previste semplificazioni contabili e amministrative, come la gestione dei contrassegni fiscali, inventari periodici, operazioni di denaturazione senza vigilanza continua ADM, dilazioni di 24 mesi per i contrassegni fiscali, e modalità semplificate di presentazione delle dichiarazioni di energia elettrica e operazioni di miscelazione tra prodotti energetici diversi.

Queste disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026, in attesa di un Decreto Ministeriale che ne definirà l'efficacia.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato n. 1 - Circolare ADM n. 13 del 13 giugno 2025](#)

Consulta la notizia completa nel sito:

[Nuova figura affidabilità accise: SOAC | Consulsped Srl](#)

3. Disciplina dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

Da gennaio 2026, entreranno in vigore le seguenti novità:

- Cambio terminologia: "uso civile" e "uso industriale" si chiameranno rispettivamente "domestico" e "non domestico".
- Per i rivenditori di energia elettrica è richiesto il possesso dell'abilitazione alla vendita.
- La nuova soglia di cauzione per il pagamento dell'accisa sul gas naturale è del 15% dell'accisa annua (art. 26 bis, comma 1 e art. 64 TUA).
- Le dichiarazioni di consumo di energia elettrica avranno cadenza semestrale, non più annuale.
- **I ratei di accisa mensili dovuti saranno determinati sulla base dei quantitativi di gas naturale ed energia elettrica venduti o autoconsumati nel mese precedente**, in sostituzione dell'attuale sistema basato sul versamento di ratei di acconto costanti, determinati in base all'imposta dovuta nell'anno solare precedente, con successivo conguaglio.

Consulta la notizia completa nel sito:

[Disciplina dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica | Consulsped Srl](#)

4. Esercizi di vendita di prodotti alcolici

Bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, locande, supermercati, etc. non devono più munirsi della licenza di vendita al minuto di alcole e bevande alcoliche, rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, previo pagamento marca da bollo. Sarà il SUAP (Sportello Unico delle attività produttive) a darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane (modifica art. 29 TUA). Tuttavia, l'obbligo di possedere la licenza rimane per chi vende o riceve alcol e bevande alcoliche, come vino e birra, nell'UE con accisa assolta, e che ha la qualifica di speditore certificato (art. 9-bis TUA) o destinatario certificato (art. 8 bis TUA). Per ottenere la qualifica di destinatario registrato, bisogna essere depositari autorizzati (art. 5 TUA) o destinatari registrati (art. 8 TUA).

Infine, è stato aumentato da 20 a 50 litri il limite di detenzione di alcol non denaturato, bevande alcoliche e altri prodotti, senza l'obbligo di denuncia all'Ufficio delle Dogane (modifica dell'art. 29 comma 3 lett. b) TUA).

Consulta la notizia completa nel sito:

[Esercizi di vendita di prodotti alcolici | Consulsped Srl](#)

5. Produzione di vino dealcolato in Italia

A partire dal 1° gennaio 2026, grazie all'introduzione dell'art. 33-ter del TUA, sarà possibile produrre vino dealcolato. Questa novità è in attesa di un Decreto Ministeriale che sarà emanato dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, che tratterà il processo di dealcolazione e l'alcole etilico recuperato.

Possono usufruire di questa possibilità le cantine e gli stabilimenti di produzione di vino, i produttori di prodotti intermedi e le distillerie.

La legge stabilisce che la produzione di vino dealcolato sarà limitata a un massimo di 1.000 ettolitri all'anno (come indicato all'art. 37 comma 1 TUA e all'art. 33 comma 1 TUA) e sarà soggetta a misure di controllo sulla produzione.

Consulta la notizia completa nel sito:

[Produzione di vino dealcolato in Italia | Consulsped Srl](#)

6. Imposta sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio

L'art. 62 del TUA è stato integralmente sostituito.

Fatto presente che la struttura dell'imposta non armonizzata resta immutata:

- **Commi 1 e 2** – parificazione prodotti oli lubrificanti, bitumi di petrolio e prodotti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo qualora destinati a usi diversi dalla combustione o carburazione; utilizzati per usi di lubrificazione meccanica;

- **Comma 3** – specificazione criteri di liquidazione importazione o provenienza unionale;
- **Comma 4** – esenzione per navigazione aerea, navigazione marittima Tab. A (espressamente richiamata) eliminazione parola provviste di bordo;
- **Comma 5** – distinta riproduzione dei casi in cui l'imposta di consumo non trova applicazione (conferma delle destinazioni d'uso precedenti);
- **Comma 7** – forte semplificazione, contabilizzazione rimanenze dei prodotti lubrificanti, contenuta contabilità in forma aggregata, per prodotti sottoposti al medesimo trattamento tributario e considerati omogenei. In attesa di identificare norme di attuazione della tenuta della contabilità in modo aggregato.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato n. 1](#) [notizia n. 6 – Art. 62 TUA – Imposta sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti.](#)

Consulta la notizia completa nel sito:

[Imposta sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio | Consulsped Srl](#)

7. Prego verificare la ricezione newsletter **CONSULSPED/CAD EUROPA**

Nel caso non riceviate la ns. newsletter, Vi invitiamo a fare controllare al Vs. It Manager / Sistemista Informatico se le ns. mail vengono classificate come spam applicando le dovute correzioni come, per esempio, mettere l'indirizzo del mittente nella Whitelist. L'indirizzo del mittente è info@consulspedsrl.com.

Ricevere la nostra newsletter è per Voi importante, in quanto Vi permette di rimanere aggiornati su novità doganali/accise che sono di immediata applicazione e non rimanere fuori dalla complessità di un mondo che cambia in continuazione, necessitando di aggiornamento continuo.

8. Per visualizzare loghi e immagini

Al fine di visualizzare correttamente loghi e immagini, Vi preghiamo di fare la seguente azione: tasto destro, blocca, non bloccare mail questo gruppo o lista di distribuzione.

Grazie per la collaborazione

CONSULSPED SRL - Operatore Economico Autorizzato (AEO) n. IT AEOC 09 0110

Sede legale Via Martin Luther King, 10 - 31032 Casale sul Sile (TV)

Tel. 0422 997711

E-mail: sede.tv@consulspedsrl.com

Sito Web: <http://www.consulsped.com>

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.
Casa di Spedizioni, Consulsped Srl Via Martin Luther King, 10, Casale sul Sile, 31032 TV IT
www.consulsped.com 0422997711

[Unsubscribe](#) | [Disiscriviti](#)